

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente

Sentenza ex art. 429 cpc

Causa avente ad OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”

nella causa per controversia *di previdenza ed assistenza sociale* promossa da:

GIOVANNI LOMARTIRE rappresentato e difeso dall’Avv. SALLUSTIO FRANCESCO
- *Ricorrente*

-

contro

I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Certomà Andriulli Brancaccio e Battiato
- *Convenuto* -

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 26/06/2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto che con provvedimento del 19.12.2022 l’INPS comunicava che a seguito di accertamenti ispettivi erano state apportate variazioni alle giornate indicate nell’elenco annuale con la cancellazione di 58 giornate e relative all’anno 2020, nel corso del quale, invece, aveva lavorato alle dipendenze dell’azienda Guercio Rocco. Sostenendo l’infondatezza della determinazione dell’Istituto, la ricorrente ha, quindi, chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla reiscrizione delle predette giornate.

Si costituiva in giudizio l’Inps che eccepiva l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 l. 83/70, contestava nel merito quanto sostenuto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per essersi verificata la decadenza di cui all’art. 22 d.l. n.7/70 convertito in l.n.83/70.

Va rammentato che in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre

dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. 813/2002; Cass. 12809/2011). **Pertanto, il termine decadenziale di 120 giorni per proporre azione giudiziale avverso i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi otd decorrerà a) Dalla scadenza dei 30 giorni successivi alla pubblicazione telematica degli elenchi (o comunicazione a/r o pec) se la parte non ha presentato tempestivamente ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale b) Dalla scadenza dei 30 giorni successivi al provvedimento di rigetto espresso o alla formazione del silenzio rifiuto al termine dei 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo (90+30 giorni fase amministrativa introdotta in primo grado); c) Dalla adozione del provvedimento espresso o dal silenzio rigetto formatisi decorsi i 90 giorni se la parte ha proposto ricorso amministrativo di secondo grado.** Pertanto, affinché operi tale scansione temporale è necessario che, a seguito della comunicazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi, il lavoratore proponga **tempestivamente ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni** posto che la suddetta scadenza “segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo pur essendo rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo ripetuto del termine di decadenza; così come rilevante agli stessi fini resta la decisione tardiva sul ricorso amministrativo a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale” (Cass. civ. sez. lav. n. 993/2017; Cass. n. 13092/2009; Cass. 2719/2018). Nel caso di specie dato incontestato è, certamente, il momento di conoscenza del provvedimento recante n° 780.19/12/2022.0450391 del 19.12.2022 avvenuta con notifica del **20 gennaio 2023**. Il ricorso amministrativo è stato proposto in data **22 marzo 2023**, ossia oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge e decorrente dalla notifica del provvedimento di cancellazione (20 gennaio 2023, da intendersi quale *dies a quo*). Dalla data del **20.02.2023** è iniziato a decorrere l'ulteriore termine di 120 giorni stabilito dall'art. 22 del D.l. n. 7/1970 per la proposizione del ricorso giudiziario che, pertanto, doveva essere depositato entro il giorno **20 giugno 2023**, e non già il 26.06.2023.

Alla luce di quanto esposto il presente ricorso deve dichiararsi inammissibile per intervenuta decadenza.

In ordine alle spese si ritiene di poter aderire all'indirizzo della Cassazione a mente del quale nelle controversie relative alla cancellazione negli elenchi dei lavoratori agricoli non si applica l'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. “*Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. espressione di diritto*

singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento; nella specie considerata in sede di legittimità è stato, quindi, escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cassazione civile sez. VI, 10/11/2022, n.33109). Pertanto, nella controversia in esame, l'esenzione del pagamento delle spese processuali di cui all'art. 152 c.p.c. non può trovare applicazione.

Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in € 800,00 oltre IVA e CPA.

Così deciso in Taranto, 3.10.2023

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)